

TRIBUNALE DI GROSSETO

ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE DOTT. MICHELE SFRECOLA

Io sottoscritto Falzea Bruno, nato l'08/02/56 a Reggio Calabria e residente a Grosseto in via Mozart n° 23, in merito alla causa civile assegnata alla Sezione stralcio con il n° 1448/94 R.G. e specificatamente alla nuova, incresciosa e grave circostanza che si è verificata durante l'udienza tenutasi il giorno 16/12/02 davanti al G.O.A. avv. Gualtiero Gualtieri, faccio presente quanto segue:

Quel giorno mi trovavo presso il Tribunale per partecipare, in qualità di attore, all'ennesima udienza di una causa civile che dura sin dall'anno 1994, che presenta aspetti delicatissimi, alcuni dei quali ormai noti a tutti.

L'avv. Andrea De Cesaris, mio difensore, stava redigendo il verbale di udienza quando, l'avv. Giuseppe Nicosia, che si trovava nell'aula alle nostre spalle accanto al G.O.A., chiamava l'avv. Angela Casini, difensore della Biemme Costruzioni e le comunicava in forma riservata che questa Impresa era stata dichiarata fallita. Al che la stessa avvocatessa gli rispondeva di non sapere nulla.

Dopo aver ultimato di redigere il verbale di udienza, i due avvocati ed io ci presentavamo davanti al G.O.A. per esporre le nostre rispettive richieste.

Il G.O.A. si era già espresso dicendo che se fosse stata depositata dal C.T.U. contabile, rag. Enrico Domenichelli, la relazione di consulenza di ufficio, avrebbe rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

L'avv. Andrea De Cesaris faceva presente al Giudice che avrebbe, indipendentemente dalla relazione contabile, la cui presentazione stava tardando (i termini erano già scaduti il 21/11/02), potuto rinviare per le conclusioni in quanto vi sono elementi che gli consentivano di prendere tale decisione. Questi elementi sono descritti ed evidenziati in colore giallo nella mia memoria depositata alla stessa udienza (allegato n° 1) e più specificamente nell'altra mia memoria depositata all'udienza tenutasi il 21/10/02 (allegato n° 2) entrambe **che richiamano anche quanto affermava l'avv. S. Guidoni nella sua comparsa di costituzione e risposta** (allegato n° 3).

Il G.O.A. a questo punto domandava perché era stata richiesta la nomina dei CC.TT.UU.. Replicavamo dicendo: per dimostrare che il giusto prezzo è addirittura inferiore rispetto a quello convenuto nell'atto preliminare di compravendita di **£. 122.000.000**. Io comunque sono stato sempre disposto ad onorare e rispettare il pagamento di questo prezzo e ciò si può riscontrare nell'atto di diffida (allegato n° 4) nell'atto di citazione (allegato n° 5) ed in ogni documento depositato agli atti della causa. La Biemme invece, dopo un anno dall'inizio della causa, presentava dei conteggi che alteravano il prezzo a **£. 147.835.950**, ai quali sommava inoltre dei costi aggiuntivi non legittimi che alteravano ulteriormente il prezzo a **£. 157.917.150** per successivamente farlo lievitare fino a **£. 188.162.955**.

L'avv. Angela Casini interveniva limitandosi a dire che non era possibile mandare in decisione la causa perché non era stata depositata la relazione contabile di

ufficio. A tal proposito faccio presente che nel corso delle operazioni peritali, riprese il 28/10/02, si sono verificati due rinvii consecutivi a causa della indisponibilità del dott. Paolo Agostini, C.T.P. della Biemme.

Al che, non soddisfatto della precedente segnalazione, interveniva l'avv. Giuseppe Nicosia il quale faceva presente al G.O.A. che la Biemme era stata dichiarata fallita, pertanto la causa si sarebbe dovuta interrompere.

A questo punto intervenivo io per richiamare l'avv. Nicosia, perché non avrebbe dovuto intromettersi nella causa in quanto non aveva alcun titolo e invitare il G.O.A., affinché impedisse l'intervento all'intruso il quale invece continuava ad esporre le sue considerazioni.

Questo comportamento ingerente, turbava il regolare svolgimento dell'udienza e di conseguenza provocava la mia reazione. Infatti mi rivolgevo all'avv. Nicosia e **gli facevo presente che mi trovavo in questi guai per colpa sua**, in quanto non si era comportato da amico.

L'avv. Casini di conseguenza chiedeva al G.O.A. di potersi recare presso la cancelleria fallimentare per accertarsi sul fallimento della Biemme. Poco dopo ritornava con la copia della sentenza, che depositava, pertanto il G.O.A. interrompeva il processo.

Chi non è a conoscenza degli antefatti potrebbe considerare la mia reazione e questa iniziativa che sto intraprendendo, eccessivi.

Mi riferisco quindi all'anno 1993, quando mi sorgevano i primi sospetti e venivo a conoscenza di alcune illegittimità commesse dall'Impresa Biemme. Per questo motivo mi rivolgevo all'avv. Nicosia, affinché in qualità di "amico" (lo consideravo tale), mi desse dei consigli in merito al rapporto contrattuale intervenuto con questa ditta per l'acquisto di un alloggio di edilizia agevolata convenzionata in corso di ultimazione.

All'epoca l'avv. Nicosia aveva lo studio in via Bruno Buozzi in un appartamento che divideva assieme all'avv. Baccheschi ed all'avv. De Cesaris. Durante il primo incontro gli riferivo i particolari della vicenda. A sua volta lui mi chiedeva di fornirgli della documentazione come ad esempio l'atto preliminare di compravendita.

Successivamente provvedevo a soddisfare questa sua richiesta e, durante il secondo incontro mi spiegava alcune condizioni relative il rapporto contrattuale che a me non risultavano tanto chiare, anche perché non avevo cognizione in merito. Inoltre **mi faceva presente che lui era il legale della S.I.L.T.E.M., società di marmi i cui titolari erano gli stessi della Biemme.** Consideravo questo aspetto positivo, al punto tale che gli chiedevo di intervenire presso i titolari di questa Impresa affinché mi consentissero di non pagare anticipatamente le rate in conto mutuo (rate pretese ma che in seguito ho scoperto mi venivano richieste illegittimamente).

Ritornavo a trovarlo una terza volta per sapere l'esito di questo incarico e mi diceva che il rag. Milani, rappresentante legale della Biemme, in merito a questa sua richiesta avrebbe voluto tirargli le orecchie. Questa sua risposta non mi risultava chiara quindi gli cercavo spiegazioni che comunque mi lasciavano altri dubbi. Infatti

gli facevo presente che io chiedo agli amici soltanto piaceri possibili ed avendo saputo che la Biemme nei confronti di un altro promissario acquirente non pretendeva il pagamento anticipato delle rate di mutuo, bensì gli interessi su questi importi, non capivo come mai, nonostante il suo interessamento non era stato possibile avere un tale trattamento. Mi rispondeva che avrei dovuto fargli presente prima questa circostanza.

Nel frattempo, durante l'estate dello stesso anno, avendo avuto la certezza, (diversamente da quanto falsamente asseriva l'Impresa e cioè che l'istituto mutuante avrebbe erogato il mutuo dopo la fine dei lavori, motivando così il pagamento anticipato dello stesso) che il mutuo era stato invece regolarmente erogato, gli chiedevo il piacere di recarci presso la Banca per avere informazioni in merito. L'avv. Nicosia assecondava questa mia richiesta e nel mese di dicembre dello stesso anno andavamo a trovare un suo amico impiegato di quella Banca che ci confermava quanto già io sapevo.

Inoltre documentandomi in merito, mi rendevo conto che la Biemme aveva commesso altre illegittimità. Tentavo quindi di risolvere la questione per le vie amichevoli ma tutto risultava vano perché loro, tramite il geom. di fiducia Mauro Cocco, smentivano la realtà ed il rag. Milani non mi dava la possibilità di un incontro più volte richiesto tramite lo stesso geometra.

A questo punto incaricavo l'avv. Nicosia a predisporre un atto di diffida e con la copia di questo documento andavo presso gli uffici della Biemme, dove al posto del geometra con il quale avevo fissato l'ennesimo appuntamento, trovavo il sig. Bardi Renzo al quale facevo vedere l'atto di diffida e lo avvisavo che se non avessi avuto risposta entro il lunedì successivo avrei provveduto a farlo recapitare tramite raccomandata.

Purtroppo questo preavviso non serviva a nulla, pertanto incaricavo l'avv. Nicosia a spedire l'atto di diffida. Il legale però mi diceva che non poteva sottoscriverlo per problemi di incompatibilità. Non sapendo a chi altro rivolgermi mi facevo suggerire da lui, che mi proponeva l'avv. Andrea De Cesaris con il quale mi diceva avrebbe suddiviso le spese di £. 500.000 dovute per questo primo impegno.

Da allora l'avv. Nicosia ha seguito dietro le quinte la mia amara vicenda ma, a mio avviso non certamente per sostenermi.

Due anni fa infatti (ma se dovesse servire potrò essere più preciso), mi rivolgevo al fratello dell'avv. Nicosia, perché con questi avevo mantenuto buoni rapporti, affinché mi offrisse la possibilità di parlare con suo padre per lamentare altri comportamenti scorretti usati nei miei confronti (direttamente o indirettamente). Il fratello dopo qualche giorno mi faceva sapere che suo padre non era disponibile ad incontrarmi.

Io all'avv. Nicosia non ricambiavo più il saluto e lui ha probabilmente atteso e colto questa occasione per ferirmi ancora una volta nel momento della causa più amaro!

Altra circostanza "degn" di nota, simile a quella precedente si è verificata in occasione dell'ultima udienza che si teneva, sempre davanti al G.O.A., il 21 ottobre scorso.

In quella occasione, dopo un'attesa durata quasi tre ore, si affrontava l'udienza con l'avv. Angela Casini la quale tenacemente asseriva: <<... è stato dichiarato il fallimento della S.I.L.T.E.M. di Bardi e Milani S.n.c., nonché dei singoli soci illimitatamente responsabili, Bardi e Milani Francesco che sono i medesimi soggetti soci illimitatamente responsabili della Biemme Costruzioni S.n.c.. L'avv. Casini chiede pertanto al G.O.A. di voler dichiarare l'interruzione del procedimento>>.

Il mio difensore non era dello stesso avviso e cercava di spiegare al G.O.A. che l'avvenuta dichiarazione di fallimento della predetta società non comportava il conseguente fallimento della Biemme e dei soci, che sono gli stessi dell'altra società già dichiarata fallita.

Anche in quella occasione interveniva un "personaggio", presente all'udienza, a sostegno della richiesta dell'avv. Casini, che così facendo cercava di indurre il G.O.A. in errore.

Non sapevo chi fosse questo impertinente, pertanto gli domandavo a che titolo stesse intervenendo e di conseguenza lo invitavo a starsi zitto. Lui però faceva finta di non sentire e continuava ad esprimere il suo parere a favore dell'avv. Casini. A quel punto mi rivolgevo al G.O.A. affinché lo invitasse a non intromettersi; l'avv. Gualtiero Gualtieri non si preoccupava ad intervenire per allontanare quell'intruso, e si trovava pure in difficoltà a capire che le richieste dell'avv. Casini erano pretestuose, infondate e scorrette. Il mio difensore addirittura doveva chiedere al G.O.A. termini per note, che venivano accordate.

Dopo l'udienza mi avvicinavo a questa persona per presentarmi e dirgli che il suo intervento non era risultato gradito. Questi mi rispondeva che in quell'aula si stava parlando di giustizia; a quel punto io mi alteravo e gli dicevo che lui non era stato interpellato e quindi non si sarebbe dovuto intromettere!

In seguito ad informazioni assunte, venivo a sapere che si trattava dell'avv. Fabrizio Brachini, tra l'altro persona legata da rapporti di parentela (perché figli di due sorelle) con l'avv. Umberto Gulina.

Riferisco questo particolare perché credo sia importante sapere che l'avv. Umberto Gulina è stato nominato difensore del Comune per resistere in merito a tre ricorsi che ho presentato al T.A.R. Toscana per contestare tutte le certificazioni rilasciate da questo Ente sia alla Biemme e sia a seguito di due ordinanze del G.O.A.. Preme precisare inoltre che lo stesso avv. Umberto Gulina riveste un altro compito (credo incompatibile con il precedente) e cioè quello di dare (o imporre) le direttive ai vari funzionari del Comune che si sono adoperati a rilasciare le suddette certificazioni.

Lei signor Presidente dott. Michele Sfrecola si trova a Grosseto da quasi due anni e non so se si è reso conto in quali condizioni versa questo Tribunale.

Il fascicolo della mia causa dal 20 giugno del 1999 si era perso, pertanto dopo oltre un mese, il 24/07/99 presentavo un'istanza al Presidente del Tribunale (allegato n° 6). Pochi giorni dopo ritornavo al Tribunale e venivo a sapere che il fascicolo era stato ritrovato. Mi preoccupavo quindi a consultarlo, ma non trovavo nessun atto nuovo. Quanto verificatosi mi risultava "strano", quindi, dovendo partire, ritenevo

opportuno presentare un'altra istanza (allegato n° 7) al fine di puntualizzare la situazione.

Quella istanza è servita come "buon pretesto" al al dott. Silio Barzagli per dimettersi dall'incarico di C.T.U., all'udienza del 24/01/00, durante la quale presenziava un altro "personaggio" che lo spronava in questa decisione, alla quale seguivano le dimissioni dell'altro C.T.U. geom. Claudio Camilloni.

In un'altra precedente udienza, tenutasi davanti alla dott. Giulia Conte, si intrometteva una persona che probabilmente si è prestata a questi loschi giochi, che allo stato in sono in grado di identificare.

Credo che questi fatti siano sufficienti per chiarirLe come, io possa ritenere che dietro alle quinte ci sia una regia composta da più individui che hanno interesse di vedermi soccombere.

In Lei e nei confronti del G.O.A. Gualtiero Gualtieri avevo riposto tanta fiducia, stima e legittime aspettative, convinto di poter vedere il buon esito della mia odissea che mi vede impegnato con due cause civili e due procedimenti penali tuttora all'esame della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto (per uno dei quali è stato presentato ricorso in Cassazione).

Per questa misera vicenda giudiziaria ho speso finora oltre 45.000.000 di lire (senza considerare la scriteriata parcella che hanno chiesto i Consulenti tecnici per un'indecorsa relazione tecnica che mi ha danneggiato in tutti i sensi),

Mi trovo in questa invivibile condizione per aver acquistato un modesto alloggio realizzato in zona economica popolare, in diritto di superficie e regolamentato con **norme statali e regionali che l'impresa non ha rispettato e gli organi preposti non hanno fatto rispettare!**

Non so se il G.O.A. si sia rivolto per qualche parere al Presidente della Sezione Stralcio, il quale in passato è stato anche G.I. di questa causa, ma posso certamente affermare che la linea adottata dallo stesso non ha soddisfatto le mie aspettative di giustizia. Sta di fatto che tale controversia si trascina dall'anno 1994.

Eppure **presenta aspetti di una semplicità disarmante che se fossero stati presi in considerazione dai tre giudici che si sono avvicendati in questi per me logoranti anni, non ci sarebbe stato bisogno di nominare alcun C.T.U. o in alternativa di aspettare, giacché era imminente il fallimento dell'Impresa che questi portasse a termine la sua relazione** (penso che in questo caso si potesse applicare l'art. 700 c.p.c.).

Ho avuto tanta pazienza durante questi lunghi anni, facendo spesso buon viso a cattivo gioco ed aspettando fiduciosamente l'esito dei primi due CC.TT.UU., geom. Claudio Camilloni e dott. Silio Barzagli, ma dopo due anni dal giuramento, **sono arrivate le loro dimissioni da me criticate** (allegato n° 8)!

A questi due CC.TT.UU. sono subentrati l'ing. Alessandro Ceciari e il rag. Domenichelli che hanno fatto trascorrere altri due anni dal loro giuramento senza portare a termine il loro incarico.

Dopo questi altri due anni, avendo perduto la fiducia nell'ing. Ceciari, formulavo al G.O.A. istanza di riconsiderazione dello stesso per i motivi meglio esposti nelle note autorizzate (allegato n° 9), e ne chiedevo la revoca. Ma tutto ciò non è

servito a niente perché l'ing. Ceciari è stato nuovamente confermato nell'incarico affiancandogli altri due CC.TT.UU.. Ero convinto ad ogni modo che i nuovi CC.TT.UU. (ing. Paolo Candini e dott. Leo Sarti), anche perché provengono da altra regione, riuscissero a non farsi condizionare soprattutto dalle certificazioni rilasciate dal Comune. Si fa rilevare che avevo chiesto la revoca dell'ing. Ceciari, perché a mio avviso lo stesso in qualità di socio dell'impresa SO.G.EDIL. ha inrattenuto con il Comune gli stessi rapporti della Biemme Costruzioni, in quanto la Società SO.G.EDIL. stava realizzando un fabbricato nello stesso periodo della Biemme e nella stessa zona P.E.E.P., sempre in regime di edilizia agevolata convenzionata, ma ancora prima di ultimare il fabbricato, falliva.

Avrei da porle tante domande in merito a questa amara vicenda ma mi limito a chiederLe:

Come si può tenere udienza alla presenza di tante persone estranee alla stessa, ed in ogni caso ad un "avvocato", quale codice deontologico permette di intromettersi e perché un giudice consente ciò? In occasione di un udienza tenutasi davanti al G.I. Carlo Deodato in data 21/11/1995, un mio legale che proveniva dalla Calabria, accompagnato da miei familiari, li fece rimanere fuori dal Tribunale, affinché non si pensasse che fossero arrivate persone a mia difesa!

Come mai l'avv. Angela Casini, difensore della Biemme non era a conoscenza dell'avvenuta dichiarazione di fallimento dell'Impresa?

Forse voleva essere con me finalmente rispettosa? Faccio notare inoltre come possa apparire una beffa anche la circostanza che il fratello dell'avv. Casini medesima abbia espletato l'incarico di C.T.U. nell'altra causa che mi vede attore (causa parzialmente connessa a quella dinanzi al G.O.A. Gualtieri), e pendente davanti al Giudice dott. Giulia Conte. Detto C.T.U. non ha certo deciso a mio favore: Questo Giudice mi ha restituito le critiche (allegato 10) mosse alla C.T.U. perché considerate memoria non autorizzata! Il G.O.A. avv. Gualtieri perché ha accettato una memoria fuori udienza depositata dall'avv. Guidoni il 01/06/00, invece di restituirla al mittente?!

Forse i buoni rapporti che intercorrevano tra la Biemme e l'Avvocato Casini sono cessati?

O forse la stessa Casini si è prestata a quest'altro gioco per provocare la mia reazione considerato l'accanimento che aveva già palesemente manifestato nelle sue note depositate il 21/03/02 incomplete di una pagina (allegato n° 11)!

Poteva l'avv. Casini presentarsi all'udienza del giorno 16 u.s. o si sarebbe dovuto presentare il curatore fallimentare e comunque poteva subentrare all'avv. Serano Guidoni come legale della Biemme in una causa dove risultava già il fratello incaricato come C.T.U.?

Per quanto riguarda il G.O.A., poteva a distanza di due mesi da un udienza all'altra (21/10 e 16 /12/02) commettere lo stesso errore nel permettere intrusioni di "personaggi" che "ufficialmente" non rivestono alcun compito nella controversia di che trattasi?!

Perché il G.O.A. all'udienza del 25/02/02, in seguito all'ultima attestazione rilasciata dal Comune di Grosseto il 21/02/02 non ha trasmesso gli atti al Giudice

penale così come sembrava intenzionato a fare?! Ciò risulta nel verbale di udienza del 09/04/01.

Perché non ha revocato l'incarico all'ing. Ceciaroni, nonostante le nostre fondate motivazioni?

Perché non ha tenuto conto della mia memoria depositata il 21/10/02 e di conseguenza documentarsi e poter così trasferire la proprietà dell'alloggio anche in considerazione del preannunciato, da diverso tempo, fallimento della Biemme?! Eppure alcuni mesi fa aveva detto di aver inquadrato la vicenda della causa!

L'avv. Andrea De Cesaris durante questi otto anni e mezzo, **ha presentato due ricorsi di sequestro conservativo in corso di causa rispettivamente nell'anno 1995 e 1998, ma non sono stati presi in considerazione!!**

Per quanto sopra esposto

Voglia la S.V.I. effettuare le opportune verifiche perché desidero avere risposta a tutte le notizie, affermazioni e domande qui riportate ed allo stesso tempo intervenire per prendere i necessari e giusti provvedimenti per fare chiarezza in questa torbida vicenda.

Se dovesse ravvisare reati di natura penale, le chiedo cortesemente di trasmettere il fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto ed alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze.

Le segnalo le persone, salvo se altri, presenti ed informate sui fatti:

Udienza del 21/10/02: avv. Gualtiero Gualtieri, avv. Angela Casini, dott. Elena Pellegrini, dott. Sorace e ing. Sarino Luppino;

Udienza del 16/12/02: avv. Gualtiero Gualtieri, avv. Angela Casini, avv. Andrea De Cesaris.

Le chiedo cortesemente di fissarmi un appuntamento perché desidero parlare con Lei alla presenza del mio avv. Andrea De Cesaris.

Si allegano i seguenti documenti:

- Memoria e considerazioni del sig. Bruno Falzea del 16/12/02;
- Memoria del sig. Bruno Falzea del 21/10/02;
- Comparsa di costituzione e risposta dell'avv. Guidoni del 22/07/94;
- Atto di diffida dell'avv. De Cesaris del 28/01/94;
- Atto di citazione dell'avv. De Cesaris del 27/05/94;
- Istanza presentata al Presidente del Tribunale in data 24/07/99;
- Istanza presentata al Tribunale in data 31/07/99;
- Considerazioni e repliche del sig. Bruno Falzea presentate al Presidente del Tribunale il 23/05/00;
- Note autorizzate dell'avv. De Cesaris del 21/03/02;
- Considerazioni e critiche del sig. Bruno Falzea depositate il 17/03/01;
- Memoria autorizzata dell'avv. Angela Casini del 21/03/02.

Grosseto, li 21/12/02

TRIBUNALE DI GROSSETO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Grosseto il 22/12/02
IL CANCELLIERE

Con ossequi
Bruno Falzea

Bruno Falzea

7